

b) le importazioni provenienti dalla parte nell'altra parte del prodotto che incorpora tali materiali sono notevolmente aumentate in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna. Sono presi in considerazione anche gli elementi di prova pertinenti riguardanti l'effetto sulle condizioni di concorrenza per i produttori di prodotti simili o in diretta concorrenza dell'altra parte <sup>(1)</sup>.

3. In caso di disaccordo sulla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2, la questione è risolta per mezzo dell'arbitrato vincolante di un collegio costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale) del capo 14 (Risoluzione delle controversie) con procedura d'urgenza <sup>(2)</sup>. Se il collegio arbitrale stabilisce che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, le parti, salvo diversa disposizione adottata di comune accordo, di norma entro 90 giorni e comunque entro 150 giorni dalla data del lodo del collegio arbitrale, limitano al cinque per cento l'aliquota massima dei dazi doganali sui materiali non originari per il prodotto in questione che possono essere rimborsati.

#### TITOLO V

#### *Prova dell'origine*

##### Articolo 15

#### **Requisiti generali**

1. I prodotti originari della parte UE importati in Corea e i prodotti originari della Corea importati nella parte UE beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; i testi della dichiarazione di origine figurano nell'allegato III.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all'articolo 21, del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

##### Articolo 16

#### **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente protocollo può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17, oppure

<sup>(1)</sup> Ai fini della valutazione dei dati statistici di cui al presente articolo, l'anno base è costituito dalla media degli ultimi tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente accordo, considerando come anno l'anno finanziario da gennaio a dicembre. Gli elementi di prova possono basarsi su un aggregato di tutti i materiali utilizzati come materiali non originari per il prodotto in questione o su un sottoinsieme di tali materiali. In quest'ultimo caso le limitazioni della restituzione dei dazi e del perfezionamento attivo si applicano al solo sottoinsieme.

<sup>(2)</sup> Si precisa che non sono necessarie altre consultazioni oltre a quelle previste al paragrafo 2, per le quali i termini sono gli stessi indicati all'articolo 14.3, paragrafo 4, prima che una parte possa chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. I termini entro i quali il collegio arbitrale emette il suo lodo sono indicati all'articolo 14.7, paragrafo 2.

b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, la dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della parte UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori secondo la normativa interna, e la conformità agli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo figurante nell'allegato III, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione della parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna all'autorità doganale della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice.

##### Articolo 17

#### **Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato») che esporti prodotti nel quadro del presente accordo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione secondo le condizioni appropriate previste dalle leggi e dai regolamenti della parte esportatrice. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

#### Articolo 18

##### Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale, secondo le leggi e i regolamenti della parte importatrice, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Nei casi di presentazione tardiva diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine, in conformità delle procedure delle parti, se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

#### Articolo 19

##### Richiesta di trattamento tariffario preferenziale e presentazione della prova dell'origine

Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale, se le leggi e i regolamenti della parte importatrice lo prescrivono le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice. Dette autorità possono esigere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

#### Articolo 20

##### Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), del SA, rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del SA, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### Articolo 21

##### Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e se non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, se è evidente che, per loro natura e quantità, tali prodotti non possono essere destinati a scopi commerciali.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare:

a) per le importazioni nella parte UE, 500 euro se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori;

b) per le importazioni in Corea, 1 000 dollari statunitensi sia che si tratti di piccole spedizioni, sia che si tratti del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

4. Ai fini del paragrafo 3, se i prodotti sono fatturati in valute diverse dall'euro e dal dollaro statunitense, gli importi nelle valute nazionali delle parti equivalenti agli importi espressi in euro o in dollari statunitensi sono calcolati in base al tasso di cambio corrente applicabile nella parte importatrice.

#### Articolo 22

##### Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti per i quali sono fornite prove dell'origine possono essere considerati prodotti originari della parte UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore, dal fornitore o dal produttore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in una parte, rilasciati o compilati in una parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

- d) prove dell'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciate o compilate in una parte in conformità del presente protocollo;
- e) appropriati documenti concernenti la lavorazione o la trasformazione avvenuta al di fuori dei territori delle parti in applicazione dell'articolo 12, comprovanti che i requisiti stabiliti da tale articolo sono stati soddisfatti.

#### Articolo 23

### Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno cinque anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'importatore conserva tutti i documenti relativi all'importazione in conformità delle leggi e dei regolamenti della parte importatrice.
3. Le autorità doganali della parte importatrice conservano per cinque anni le dichiarazioni di origine presentate loro.
4. I documenti da conservare a norma dei paragrafi da 1 a 3 possono essere costituiti da registrazioni in forma elettronica.

#### Articolo 24

### Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non dovrebbe essere respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

#### Articolo 25

### Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri dell'Unione europea equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati annualmente dalla parte UE e comunicati alla Corea.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), in base alla moneta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte UE.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono

notificati dalla Commissione europea alla Corea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Gli Stati membri dell'Unione europea possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Gli Stati membri dell'Unione europea possono lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato doganale su richiesta di una delle parti. Nell'effettuare tale revisione, il comitato doganale tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei limiti stabiliti. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

#### TITOLO VI

### Misure di cooperazione amministrativa

#### Articolo 26

### Scambio di indirizzi

Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica delle prove dell'origine.

#### Articolo 27

### Verifica delle prove dell'origine

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, tramite le autorità doganali, nella verifica dell'autenticità delle prove dell'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le verifiche a posteriori delle prove dell'origine sono effettuate su campioni casuali od ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice le prove dell'origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

4. La verifica è effettuata dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

5. Se decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, le autorità doganali della parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

6. I risultati della verifica, compresi i fatti e le constatazioni, sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che la hanno richiesta, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

7. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

8. In deroga all'articolo 2 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, le parti faranno riferimento all'articolo 7 di tale protocollo per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine.

#### Articolo 28

##### Risoluzione delle controversie

1. Sono sottoposte al comitato doganale le controversie insorte in relazione alle procedure di verifica di cui all'articolo 27 che non possono essere risolte tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità doganali incaricate di effettuarla e le controversie che pongono problemi di interpretazione del presente protocollo.

2. In ogni caso, la risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità competenti della parte importatrice ha luogo secondo la legislazione di tale parte.

#### Articolo 29

##### Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione delle parti.

#### Articolo 30

##### Zone franche

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine che

sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte siano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano sottoposti a una lavorazione o trasformazione, può essere rilasciata un'altra prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

#### SEZIONE C

#### CEUTA E MELILLA

#### TITOLO VII

#### Ceuta e Melilla

#### Articolo 31

##### Applicazione del protocollo

1. Il termine «parte UE» non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Corea importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Corea riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dalla parte UE e originari di essa.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 32.

#### Articolo 32

##### Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che detti prodotti:

A) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, o

B) siano originari di una parte e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6.